



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. en)

9728/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0181 (NLE)**

**ECOFIN 534
CADREFIN 95
UEM 139
FIN 594**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza della Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Polonia. A fronte di un prodotto interno lordo pro capite (PIL) pari al 44,3 % della media UE nel 2019, il PIL reale della Polonia è diminuito del 2,2 % nel 2020 ed è aumentato complessivamente del 3,6 % nel periodo 2020-2021. Gli aspetti di lunga data che incidono sui risultati economici a medio termine comprendono bassi livelli di investimento privato e innovazione, carenza di manodopera qualificata e un contesto normativo imprevedibile e gravoso.

(2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte alla Polonia nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare che la Polonia adotti tutte le misure necessarie per: affrontare efficacemente l'impatto economico della pandemia di COVID-19, salvaguardando nel contempo la sostenibilità di bilancio a medio termine; migliorare l'efficienza della spesa pubblica; migliorare la resilienza, l'accessibilità e l'efficienza e del sistema sanitario; garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche future e la sostenibilità del sistema pensionistico; aumentare la partecipazione al mercato del lavoro anche migliorando l'accesso all'assistenza all'infanzia e all'assistenza a lungo termine; rimuovere gli ostacoli che ancora intralciano forme più stabili di occupazione potenziando le modalità di lavoro flessibili e i regimi di riduzione dell'orario di lavoro; orientare meglio le prestazioni sociali; promuovere un'istruzione di qualità e l'acquisizione di competenze utili, in particolare attraverso l'apprendimento in età adulta; migliorare le competenze digitali e promuovere ulteriormente la trasformazione digitale; potenziare la capacità innovativa dell'economia; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare sulle infrastrutture digitali, su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia e sul trasporto sostenibile, contribuendo alla progressiva decarbonizzazione dell'economia, tenendo conto delle disparità regionali; garantire che le imprese abbiano accesso ai finanziamenti e alla liquidità nonché anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; infine, migliorare il contesto normativo, in particolare potenziando il ruolo delle consultazioni delle parti sociali e delle consultazioni pubbliche nell'iter legislativo e migliorare le condizioni degli investimenti salvaguardando l'indipendenza della magistratura. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia (PRR), la Commissione ritiene che la raccomandazione di affrontare efficacemente l'impatto economico della pandemia di COVID-19 sia stata pienamente attuata.

- (3) Il 3 maggio 2021, in esito a un processo di consultazione condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, che ha coinvolto autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni della società civile, organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi, la Polonia ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La titolarità nazionale dei PRR degli Stati membri è alla base del successo della loro attuazione e dell'impatto duraturo a livello nazionale e della credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (EU) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR della Polonia, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.
- (4) I PRR degli Stati membri dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (EU) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dopo la crisi COVID-19. Dovrebbe promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (EU) 2021/241.
- (5) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che comporterà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Tramite la loro attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e plurinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive nell'Unione. Circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (6) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria della Polonia.
- (7) Il PRR della Polonia prevede una serie equilibrata di riforme e investimenti che affrontano sia l'impatto della pandemia di COVID-19 sia le principali sfide strutturali che interessano la Polonia. Presenta una strategia per promuovere un'economia più competitiva e resiliente, sostenere la crescita economica in linea con le priorità climatiche e digitali dell'Unione e migliorare la qualità della vita in Polonia, in particolare attraverso investimenti nelle fonti di energia rinnovabili e nell'efficienza energetica, nella mobilità sostenibile, nella sanità, nelle tecnologie digitali e nella ricerca e innovazione. Il PRR della Polonia verte su sei settori strategici fondamentali: transizione verde, digitale, sanità, competitività e innovazione, trasporti sostenibili e qualità delle istituzioni.

- (8) La transizione verde e la trasformazione digitale dell'economia sono al centro della risposta politica del PRR della Polonia. Le riforme e gli investimenti verdi previsti mirano ad aumentare la produzione di energia rinnovabile, anche sulla terraferma, in mare e fotovoltaica, le reti intelligenti e l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, a migliorare la qualità dell'aria e sviluppare trasporti sostenibili. Le riforme e gli investimenti digitali si concentrano sulle infrastrutture a banda larga, in particolare nelle zone rurali, sviluppando i servizi elettronici, in particolare nel sistema sanitario, rafforzando le competenze informatiche nell'istruzione e nella formazione e potenziando la cibersicurezza a livello nazionale.
- (9) Il PRR della Polonia comprende una serie di misure per migliorare il contesto imprenditoriale e le condizioni degli investimenti in Polonia. Le riforme previste mirano a ridurre gli oneri amministrativi e normativi che gravano sulle imprese e a migliorare la gestione delle finanze pubbliche, rafforzare il ruolo delle consultazioni pubbliche nel processo legislativo al fine di migliorare la qualità e la stabilità del processo normativo. Il PRR della Polonia intende alzare il livello di determinati aspetti della tutela giurisdizionale contribuendo in tal modo a migliorare le condizioni degli investimenti. Si dovrà conseguire la crescita intelligente e sostenibile anche attraverso varie misure nel settore della ricerca e dell'innovazione e migliorando la diffusione di soluzioni innovative attraverso l'istruzione e la formazione.

- (10) Il PRR della Polonia contribuisce ad affrontare una serie di sfide per rafforzare la coesione territoriale e sociale principalmente grazie a sforzi per ammodernare e aumentare l'accesso alle cure ospedaliere, affrontando le difficoltà sul mercato del lavoro grazie a miglioramenti nell'istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento permanente e, infine, investendo nei trasporti. Il PRR della Polonia comprende anche varie misure in grado di rafforzare la resilienza del sistema sanitario e sociale, ad esempio attraverso riforme ospedaliere, sforzi per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro e l'assistenza a lungo termine, e investimenti nell'edilizia sociale. Infine, una parte significativa del PRR della Polonia è dedicata alle politiche per la prossima generazione, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e il miglioramento della pertinenza delle competenze nel mercato del lavoro.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (EU) 2021/241, il PRR della Polonia è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Polonia, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (12) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia di COVID-19 e la raccomandazione di conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 si possono considerare fuori dell'ambito del PRR della Polonia poiché il periodo di bilancio corrispondente è terminato, ma la Polonia ha in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita.
- (13) Il PRR della Polonia comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare con efficacia tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Polonia nell'ambito dei semestri europei nel 2019 e nel 2020, in particolare con riguardo al fabbisogno d'investimenti nel digitale e nella transizione verde, all'aumento della partecipazione al mercato del lavoro e alla rilevanza dell'istruzione e della formazione per detto mercato.
- (14) Importanti riforme e investimenti nel settore dell'energia dovranno sostenere la produzione e l'uso di energie rinnovabili e combustibili alternativi, migliorare l'efficienza energetica e adattare l'economia ai cambiamenti climatici. Le misure contenute nel PRR della Polonia dovranno contribuire a migliorare la capacità innovativa dell'economia polacca, a farla progredire nella catena del valore e ad accelerare la transizione verde e digitale sostenendo una maggiore automazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ambientali e maggiore cooperazione tra scienza e settore industriale.

- (15) Le misure rispondono all'impatto e ai rischi della pandemia di COVID-19 nel settore della sanità e a criticità preesistenti nel sistema sanitario polacco, in particolare attraverso una riforma degli ospedali pubblici che migliora l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria anche a lungo termine, lo sviluppo dei servizi digitali nel settore e il sostegno al settore farmaceutico e alla ricerca e all'analisi della medicina specialistica. Tale riforma rafforzerà la resilienza del sistema sanitario, in particolare grazie agli insegnamenti tratti dalla pandemia e all'importanza dell'accesso all'approvvigionamento di medicinali.
- (16) Il PRR della Polonia presenta una risposta equilibrata alle raccomandazioni volte a migliorare le competenze digitali e a promuovere la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione, oltre che delle scuole e dell'istruzione professionale. Il PRR promuove le competenze digitali di diversi gruppi della popolazione e intende definire la gestione dello sviluppo delle competenze digitali in Polonia. Per quanto riguarda la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, si prevede che una serie di progetti e modifiche legislative promuoveranno la digitalizzazione dei processi amministrativi, che dovrebbe a sua volta stimolare la digitalizzazione delle imprese. Gli ingenti investimenti in una migliore integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole sono destinati a migliorare l'insegnamento e l'apprendimento nonché a sostenere la resilienza e l'inclusione digitale nell'istruzione. Il PRR della Polonia contribuisce anche ad affrontare importanti sfide al fine di migliorare la pertinenza delle competenze per il mercato del lavoro e aumentare l'apprendimento degli adulti con misure mirate, in particolare attraverso la creazione di centri settoriali di competenze in stretta collaborazione con i settori economici, accompagnate da riforme volte a integrarle nel sistema di istruzione e formazione. Ponendo l'accento sulle competenze digitali e verdi, questi sforzi sono in grado di contribuire a conciliare meglio l'istruzione e la formazione con le esigenze dell'economia moderna.

- (17) Il PRR della Polonia comprende azioni volte ad affrontare le sfide della sostenibilità dei trasporti con misure specifiche per migliorare la sicurezza stradale, la decarbonizzazione del trasporto su strada, anche attraverso la promozione dell'elettromobilità e del trasporto a idrogeno, la mobilità urbana sostenibile, il trasferimento modale verso le ferrovie e il trasporto intermodale. La riforma della sicurezza stradale e gli investimenti ad essa collegati intendono promuovere l'applicazione delle norme di sicurezza e la protezione delle persone vulnerabili, progredendo così verso l'obiettivo 2030 della Polonia di ridurre del 50 % il numero di morti e feriti gravi causati da incidenti stradali¹. La decarbonizzazione del trasporto su strada dovrà essere promossa con incentivi per i veicoli a zero emissioni e misure fiscali o finanziarie in linea con il principio "chi inquina paga", nonché investimenti nei trasporti pubblici puliti, con particolare attenzione alla mobilità urbana sostenibile. Le riforme e gli investimenti nel settore ferroviario si concentrano sulle sezioni TEN-T e sul materiale rotabile a emissioni zero dotato del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, nonché sulla promozione della biglietteria elettronica unica.
- (18) Il PRR della Polonia contiene misure intese ad affrontare le sfide connesse all'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche e alla sostenibilità del sistema pensionistico, nonché le sfide legate alla partecipazione al mercato del lavoro e alla segmentazione di quest'ultimo. È necessario infatti aumentare la qualità e la disponibilità dell'assistenza all'infanzia procedendo a un riesame e quindi a una riforma che migliori le politiche di assistenza a lungo termine e preveda incentivi fiscali per prolungare l'attività lavorativa e innalzare l'età di pensionamento effettiva, nonché una riforma che rafforzi la protezione sociale nei diversi contratti di lavoro.

¹ Conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla sicurezza stradale con cui si approva la dichiarazione di La Valletta del marzo 2017.

- (19) Infine, il PRR della Polonia è in grado di contribuire ad affrontare le criticità relative alle condizioni degli investimenti, in particolare riguardo al sistema giudiziario della Polonia e al processo decisionale e al processo legislativo. Le riforme intendono migliorare il processo legislativo principalmente mediante un maggiore ricorso alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni d'impatto per assicurare un coinvolgimento più strutturale di portatori d'interessi ed esperti del settore. Il PRR mira inoltre a rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giurisdizionali. Intende altresì migliorare la situazione dei giudici oggetto di decisioni della Camera disciplinare della Corte suprema polacca nelle cause disciplinari e in quelle relative all'immunità giudiziaria ai fini della loro reintegrazione in esito a procedimenti di revisione della nuova Camera, da tenersi in tempi brevi.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Polonia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e all'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (21) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR della Polonia, insieme alle misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Polonia in misura compresa tra l'1,1 % e l'1,8 % entro il 2026, senza contare il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Gli investimenti pubblici sono in grado di fornire un incentivo per aggregare la domanda nel breve e nel medio termine, migliorando la posizione ciclica dell'economia polacca e contribuendo in tal modo a una rapida ripresa. La rilevanza attribuita dagli investimenti alla digitalizzazione, alle infrastrutture sostenibili e ai progetti per le energie rinnovabili offre particolari benefici a tale riguardo, in quanto promuove la transizione verde e digitale e la sostenibilità a lungo termine dell'economia.
- (22) A medio e lungo termine gli investimenti, insieme alle riforme programmate, dovrebbero contribuire ad affrontare le attuali sfide al potenziale di crescita e a sviluppare la capacità di innovazione dell'economia, per aiutare le imprese polacche a progredire nella catena del valore globale. L'attuazione del PRR della Polonia è quindi in grado di migliorare la qualità del potenziale produttivo e avere un impatto duraturo sui risultati economici della Polonia. Questo effetto a lungo termine deriva soprattutto da misure volte ad aumentare la competitività dell'economia polacca, promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, migliorare la qualità della regolamentazione e sostenere le imprese, in particolare le PMI.

- (23) Il PRR della Polonia comprende misure per migliorare la resilienza del mercato del lavoro, migliorando la qualità e l'adeguatezza del funzionamento delle sue istituzioni, riuscendo ad attivare i lavoratori anziani o le persone appartenenti a gruppi svantaggiati attraverso programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale, promuovendo forme di occupazione flessibili, contribuendo a migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso forme di occupazione più flessibili, compreso il lavoro a distanza, e aumentando l'accesso e la qualità dell'istruzione e la cura della prima infanzia. Il PRR della Polonia prevede inoltre incentivi per i lavoratori a rimanere attivi sul mercato del lavoro dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge. Tali azioni sono in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali per sostenere la crescita inclusiva. Si prevede che gli sforzi volti a migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione nel mercato del lavoro siano realizzati mediante misure volte a promuovere lo sviluppo del capitale umano e a migliorare la corrispondenza tra competenze e qualifiche richieste dal mercato del lavoro, anche nel contesto delle nuove tecnologie. La politica della digitalizzazione per l'istruzione è in grado di contribuire a preparare l'infanzia e la gioventù alla società dell'informazione. Le misure specifiche riguardano il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, l'apprendimento permanente e il sostegno alle scuole per prepararsi alla trasformazione digitale e verde, nonché il coordinamento delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione per garantire che tutte le parti del paese si adattino alle esigenze moderne del mercato del lavoro.

- (24) Il PRR della Polonia prevede vari interventi per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù. Le riforme e gli investimenti sono in grado di migliorare l'accesso ad assistenza di qualità per bambini di età inferiore ai tre anni e di promuovere lo sviluppo d'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione superiore e dell'apprendimento permanente attraverso la creazione di centri di competenze settoriali e un migliore coordinamento delle politiche in materia di competenze. Il PRR destina inoltre risorse all'ammodernamento delle scuole, anche mediante l'istituzione di laboratori per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (*science, technology, engineering and mathematics* – STEM), al fine di assicurare un adattamento continuo alle sfide attuali dell'apprendimento, in particolare la digitalizzazione.
- (25) Le misure volte a promuovere la transizione verde e digitale sono in grado di rendere l'economia polacca più innovativa e sostenibile e di favorire la resilienza sociale colmando il divario tra zone urbane e rurali. In particolare, gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture di rete sono in grado di colmare le lacune nelle zone meno coperte dall'accesso alla banda larga e nello sviluppo della tecnologia 5G nelle zone rurali. Gli investimenti nel trasporto urbano sostenibile sono in grado di accelerare la transizione verde delle città attraverso l'attuazione di piani di mobilità urbana sostenibile e lo sviluppo di trasporti pubblici a zero emissioni nelle città e a livello regionale. Gli investimenti in materiale rotabile a basse e a zero emissioni per i collegamenti autobus nelle zone con scarsa accessibilità ai trasporti sono in grado di contribuire a collegare le regioni remote ai centri di attività economica.

Non arrecare danni significativi

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(27) La Polonia ha effettuato una valutazione delle misure definite nel suo PRR conformemente agli orientamenti tecnici forniti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"¹. Ogni impatto ambientale potenzialmente dannoso di tali misure pertinenti dovrà essere affrontato mediante traguardi e obiettivi pertinenti garantendo il rispetto dei criteri ambientali applicabili. Gli investimenti nella cogenerazione a gas e nella sostituzione delle fonti di calore dovranno rispettare le soglie di intensità delle emissioni di gas a effetto serra specificate in tali orientamenti tecnici. Gli investimenti nelle tecnologie dell'idrogeno dovranno rispettare la soglia di emissione di gas a effetto serra stabilita nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione². Il sostegno all'installazione di caldaie alimentate a gas dovrà essere erogato nell'ambito di programmi di ristrutturazione più ampi. Il materiale rotabile stradale e ferroviario dovrà essere soggetto a rigorosi requisiti di consumo di carburante, i quali si riflettono nei traguardi e obiettivi applicabili alle rispettive misure.

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

- (28) Particolare attenzione è stata dedicata alle misure il cui impatto sugli obiettivi ambientali richiede un attento esame. Per le misure che comportano il sostegno alla gestione delle risorse idriche nelle zone rurali, la Polonia è in grado di favorire soluzioni resilienti ai cambiamenti climatici e basate sulla natura. La Polonia è in grado di assicurare che non sia arrecato un danno significativo all'ambiente escludendo da tale sostegno gli investimenti che hanno un impatto significativo sullo stato dei corpi idrici o effetti negativi sulla natura. Ciò mira in particolare a evitare un impatto significativo sui corpi idrici pertinenti che comprometterebbe o ritarderebbe l'obiettivo di raggiungere un buono stato, oltre a garantire che le misure non incidano negativamente su habitat e specie protetti.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 42,7 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel PRR nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (30) Le riforme e gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili, volti in particolare al fine di aumentare in modo significativo la capacità dell'energia eolica e fotovoltaica a terra, eliminare gli ostacoli normativi allo sviluppo di nuove capacità eoliche a terra, sviluppare la capacità eolica in mare, le tecnologie dell'idrogeno e i combustibili alternativi, sono in grado di aiutare la Polonia a conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 in vista della transizione a lungo termine verso un'economia climaticamente neutra. Le misure di efficienza energetica contenute nel PRR della Polonia, compreso un ambizioso programma di ristrutturazione degli edifici, unitamente all'eliminazione graduale del sostegno pubblico per i singoli apparecchi di riscaldamento a carbone e a un regime di decarbonizzazione dell'industria, sono in grado di aiutare in modo significativo la Polonia a conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia. Un pacchetto globale di riforme e investimenti nei trasporti è in grado di sostenere l'elettromobilità, un trasporto pubblico di passeggeri pulito, un trasferimento modale a ferrovie a emissioni zero, il trasporto intermodale di merci e la sicurezza stradale.
- (31) Le riforme e gli investimenti relativi alla gestione sostenibile delle risorse idriche nelle zone rurali sono in grado di contribuire a rispondere alle sfide cui è confrontata la Polonia per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, la scarsa ritenzione idrica e la carenza d'acqua, anche potabile. Tali riforme e investimenti sono in grado di aumentare la biodiversità e la capacità di adattamento delle zone rurali agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare la siccità. Le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici possono anche essere utili per la conservazione della biodiversità, in quanto ci si aspetta che si basino su soluzioni di ripristino della biodiversità.

Contributo alla transizione digitale

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,3 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (33) Le riforme e gli investimenti nella pubblica amministrazione, nell'economia e nella società previsti nel PRR della Polonia sono in grado di contribuire alla trasformazione digitale della Polonia; tra questi figurano il miglioramento della connettività, l'aggiornamento delle leggi e delle infrastrutture dei sistemi della pubblica amministrazione, l'introduzione di fatture elettroniche strutturate e il miglioramento significativo dei sistemi di cibersicurezza nell'amministrazione e nei settori economici fondamentali. La trasformazione digitale della pubblica amministrazione è in grado di stimolare il settore privato a spingere la trasformazione digitale delle imprese.
- (34) Le riforme e gli investimenti previsti nel settore dell'istruzione e della formazione generale e professionale, delle competenze e dell'apprendimento permanente sono in grado di promuovere le competenze per il mercato del lavoro e agevolare la transizione digitale e verde, riducendo nel contempo il divario digitale grazie a un accesso più equo alle infrastrutture, alle attrezzature e alle competenze digitali nelle scuole e tra la popolazione. Sono anche in grado di contribuire a una più ampia digitalizzazione del sistema dell'istruzione e allo sviluppo delle competenze digitali di insegnanti, funzionari pubblici, cittadini con un'alfabetizzazione digitale insufficiente e gruppi svantaggiati o persone a rischio di esclusione sociale.

Impatto duraturo

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sul paese (rating A).
- (36) Il PRR della Polonia avrà un impatto duraturo in molti settori della politica, sulla pubblica amministrazione e sulle istituzioni. In particolare, una riforma ambiziosa per ridurre gli oneri amministrativi e normativi, una riforma della pianificazione territoriale e riforme volte a migliorare la qualità del processo legislativo aumentando il ruolo delle valutazioni d'impatto e garantendo un migliore coinvolgimento dei portatori d'interessi nel processo politico e legislativo dovranno avere un impatto duraturo sulla qualità della pubblica amministrazione. Inoltre, le riforme atte a creare un quadro normativo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare i parchi eolici terrestri e marini, dovranno avere un impatto duraturo sulla decarbonizzazione dell'economia polacca. Le riforme dell'assistenza sanitaria sono in grado di potenziare l'efficacia e l'efficienza del sistema e di migliorare l'accesso ai servizi sanitari. Le riforme nel mercato del lavoro sono in grado di aumentare la partecipazione a detto mercato, migliorare la protezione sociale e ridurre la segmentazione. Le riforme per migliorare il coordinamento nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, dell'istruzione superiore e dell'apprendimento permanente sono intese ad avere un effetto duraturo sulla pertinenza delle competenze per il mercato del lavoro e sull'offerta ai lavoratori di opportunità per adattarsi alle transizioni del mercato stesso.

- (37) Il PRR della Polonia prevede vari investimenti per sostenere e potenziare l'impatto delle riforme: investimenti consistenti nelle energie rinnovabili, in particolare nei parchi eolici marini e relative infrastrutture, e nei trasporti sostenibili (mobilità a zero emissioni, mobilità urbana sostenibile, trasferimento modale verso le ferrovie) sono in grado di contribuire alla decarbonizzazione dell'economia polacca; investimenti nell'ammodernamento e nella ristrutturazione termica su vasta scala dovranno concorrere a migliorare la qualità dell'aria e ad alleviare la povertà energetica, contribuendo a una transizione giusta e garantendo un tenore di vita più elevato; il miglioramento dell'accesso a Internet a banda larga nelle zone rurali e gli investimenti nella cibersicurezza e nelle competenze digitali sono in grado di contribuire alla trasformazione digitale; un ambizioso programma anti-smog e investimenti nei trasporti sostenibili sono in grado di contribuire a migliorare la qualità dell'aria, con un impatto duraturo sulla riduzione delle emissioni e sul miglioramento della qualità della vita; le riforme sanitarie sono sostenute da investimenti in ospedali e altre strutture di assistenza; gli investimenti nei centri di competenze settoriali possono avere un impatto duraturo sulla pertinenza dell'offerta di competenze per il mercato del lavoro.
- (38) L'impatto duraturo del PRR della Polonia può anche essere rafforzato attraverso sinergie tra il lo stesso e altri programmi, inclusi quelli finanziati con i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in modo sostanziale le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR della Polonia al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).

(40) Il PRR della Polonia contiene traguardi e obiettivi relativi a riforme e investimenti associati alla richiesta di sostegno non rimborsabile, e a riforme e investimenti supplementari associati alla richiesta di prestiti. I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici, gli indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di tali traguardi e degli obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione. La Polonia dispone di un sistema di attuazione globale. Il ministero dei Fondi e della politica regionale, in quanto organismo centrale di coordinamento del PRR e della relativa attuazione, è responsabile del coordinamento generale, del monitoraggio e della rendicontazione ed è il punto di contatto unico per la Commissione. Tale organismo è anche responsabile dell'elaborazione delle richieste di pagamento, delle dichiarazioni di gestione e della sintesi degli audit. Gli audit saranno effettuati dall'amministrazione nazionale delle entrate, in particolare dal dipartimento di controllo dei fondi pubblici presso il ministero delle Finanze e da 16 camere dell'amministrazione fiscale (uffici regionali) all'interno della Polonia. I singoli ministeri, le autorità governative centrali e altri organismi incaricati dai ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del PRR. La Polonia si servirà di un sistema di archivi per il monitoraggio e il controllo del PRR e per la raccolta, la conservazione e l'accesso ai dati conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241.

- (41) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

Costi

- (42) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR della Polonia in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (43) La Polonia ha fornito stime per tutti i tipi di intervento nell'ambito del suo PRR che comportano un costo. Nel complesso, la metodologia e le ipotesi utilizzate per ottenere le stime dei costi sono chiare e comprensibili, molto spesso basate su progetti precedenti finanziati dai fondi della politica europea di coesione. In alcuni casi la metodologia e le ipotesi utilizzate per formulare le stime dei costi non sono illustrate nei particolari, il che ostacola una valutazione pienamente positiva delle stime. Per la maggior parte dei tipi di intervento la Polonia ha fornito una documentazione giustificativa dettagliata a sostegno delle stime dei costi. La Polonia ha fornito informazioni e garanzie sufficienti che i costi del suo PRR non siano coperti da altri finanziamenti dell'Unione. Infine, il costo complessivo stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR della Polonia e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti da tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di tale regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

(45) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, è opportuno stabilire traguardi connessi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione per conformarsi all'articolo 22 dello stesso. Il conseguimento di tali traguardi è in grado di garantire l'adeguatezza del sistema di controllo interno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2021/241. Tenendo conto del fatto che una tutela giurisdizionale effettiva è prerequisito del funzionamento di un sistema di controllo interno, sono disposti traguardi per una riforma che rafforzi l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giurisdizionali, una riforma che ponga rimedio alla situazione dei giudici oggetto di decisioni della Camera disciplinare della Corte suprema polacca nelle cause disciplinari e in quelle relative all'immunità giudiziaria ai fini della loro reintegrazione in esito a procedimenti di revisione della nuova Camera, da tenersi in tempi brevi, e per una riforma che garantisca un audit e un controllo effettivi del PRR della Polonia, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tenendo conto del fatto che detti traguardi dovrebbero essere stabiliti anche sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241 per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'istituzione di un sistema di controllo adeguato prima che qualsiasi pagamento a titolo del dispositivo sia autorizzato dalla Commissione, la Polonia dovrebbe rispettare tali traguardi prima della presentazione della prima richiesta di pagamento e nessun pagamento nell'ambito del dispositivo può essere effettuato prima di averli conseguiti. Tale requisito non pregiudica l'obbligo della Polonia di conformarsi in ogni momento agli obblighi che le incombono in virtù del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, che costituisce una componente fondamentale dell'*acquis* dell'Unione.

- (46) Per rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giurisdizionali e dei giudici istituiti per legge conformemente all'articolo 19 TUE, tutte le cause disciplinari relative ai giudici dovrebbero essere trasferite dall'attuale Camera disciplinare della Corte suprema polacca a un'altra camera della stessa Corte che soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità e sia istituita per legge, come stabilito all'articolo 19, paragrafo 1, TUE. Ciò significa, tra l'altro, che la composizione di questa nuova camera dovrebbe essere sensibilmente diversa da quella della Camera disciplinare.

- (47) Per garantire che gli organi giurisdizionali e i giudici siano imparziali, indipendenti e istituiti per legge, conformemente all'articolo 19 TUE, qualsiasi giudice, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, dovrebbe poter accertare se un organo giurisdizionale soddisfi i requisiti di indipendenza, imparzialità e legalità, e la verifica non dovrebbe essere qualificata come illecito disciplinare. Pertanto il giudice, quando solleva una questione di questo tipo in un caso concreto, non dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare né vedersi revocare l'immunità per aver valutato il rispetto di tali requisiti, anche avendo tenuto conto delle circostanze in cui ha avuto luogo la nomina di un altro giudice. Nessuna disposizione del diritto nazionale dovrebbe pregiudicare questo principio.
- (48) Allo stesso scopo, la designazione discrezionale dei tribunali disciplinari competenti per le cause riguardanti i giudici dovrebbe essere circoscritta, secondo criteri oggettivi.
- (49) La valutazione della riforma della magistratura si basa esclusivamente sulla descrizione della misura nel PRR della Polonia, non su proposte legislative soggette a procedure legislative in Polonia. Pertanto, il conseguimento dei traguardi della presente decisione dovrebbe essere valutato in base alla legislazione in vigore al momento della presentazione della prima domanda di pagamento.

- (50) La presente decisione, che approva la valutazione positiva del PRR della Polonia da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda i corrispondenti traguardi della riforma del sistema giudiziario, lascia impregiudicate tutte le procedure di infrazione in corso e future e, più in generale, l'obbligo della Polonia di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (51) La Polonia ha indicato che il sistema d'informazione per i Fondi strutturali e di investimento europei sarà utilizzato anche ai fini del dispositivo. Un traguardo specifico dovrebbe garantire che il sistema d'informazione per monitorare l'attuazione del PRR sia istituito e operativo al momento della prima richiesta di pagamento. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, la Polonia dovrebbe attuare questa misura al fine di conformarsi all'articolo 22 dello stesso e confermarne lo stato di attuazione con la prima richiesta di pagamento tramite una relazione di audit specifica. Il sistema dovrebbe garantire almeno le funzionalità che consentono di:
- a) raccogliere dati e monitorare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
 - b) raccogliere, conservare e accedere ai dati richiesti dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del medesimo. Inoltre, il sistema dovrebbe fornire tutti i dati necessari per permettere alle autorità polacche di usare Arachne, lo strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini degli audit e dei controlli del PRR.

- (52) Il sistema di attuazione del PRR in Polonia è descritto in modo adeguato. È coerente nel disegno e si basa su processi e strutture solidi, i ruoli e le responsabilità degli attori per audit e controlli sono chiari, le funzioni di controllo sono adeguatamente separate ed è garantita l'indipendenza dei soggetti che effettuano gli audit. L'organismo centrale di coordinamento per l'attuazione del PRR della Polonia dovrebbe essere il ministero dei Fondi e della politica regionale. I singoli ministeri, le autorità governative centrali e altri organismi incaricati dai ministeri competenti saranno responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del PRR e gli audit dovrebbero essere svolti dall'organismo nazionale incaricato a tal fine. Le verifiche della gestione sono effettuate dall'istituzione responsabile dell'attuazione di ciascuna misura.
- (53) Misure specifiche dovrebbero essere attuate per verificare la conformità alle norme in materia di appalti pubblici e per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. L'amministrazione nazionale delle entrate dovrebbe effettuare audit su base annuale; conformemente alla strategia di audit, la frequenza dipende dalla frequenza delle richieste di pagamento. Gli audit dovrebbero riguardare il sistema istituito per la rendicontazione dei traguardi e degli obiettivi, il sistema d'informazione per il monitoraggio dell'attuazione del PRR e gli audit delle operazioni, comprese le condizioni per una sana gestione finanziaria.

Coerenza del PRR

- (54) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR della Polonia prevede provvedimenti per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento pubblici che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

(55) Le riforme e gli investimenti sono stati collegati ai settori prioritari e, su tale base, sono stati strutturati in sei componenti complementari del PRR della Polonia. Lo scopo generale del PRR è aumentare la produttività dell'economia polacca grazie ad una spinta agli investimenti, al miglioramento del contesto imprenditoriale, alla trasformazione digitale, alla transizione energetica e alla mobilità intelligente pulita, all'aumento dell'offerta di manodopera e del capitale sociale sulle basi della qualità dell'istruzione e delle competenze. Il PRR risponde in modo esauriente alle conseguenze della crisi COVID-19 e a una serie di carenze strutturali dell'economia polacca. In particolare nei settori della produzione di energia pulita, dei trasporti sostenibili e del digitale, le riforme e gli investimenti mostrano un alto livello di sinergie e complementarità, ad esempio attraverso riforme per sostenere lo sviluppo di parchi eolici terrestri e marini e per sviluppare tecnologie dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e per promuovere la mobilità urbana sostenibile e la sicurezza stradale. Lo stesso vale in certa misura per le riforme e gli investimenti nel mercato del lavoro e nell'istruzione, che sono in grado di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ammodernare l'istruzione e la formazione. Alcune riforme, ad esempio del processo legislativo, sono in grado di avere un impatto trasversale sulla qualità e l'efficacia della legislazione in tutti i settori. Le complementarità con il sostegno dei fondi della politica di coesione sono presentate nelle componenti del PRR e sintetizzate al suo interno.

Uguaglianza

- (56) Il PRR della Polonia descrive l'impatto della crisi COVID-19 e le sfide connesse alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, in particolare per quanto riguarda le esigenze del mercato del lavoro. Il PRR contiene misure specifiche per affrontare tali sfide, ad esempio aumentando la qualità e disponibilità di strutture per l'infanzia onde facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La Polonia rileva che è stato effettuato un vaglio preliminare dei diversi progetti in base a criteri di uguaglianza e che determinati progetti che non soddisfacevano i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o comunque non erano conformi ai principi di parità non sono stati inclusi nel PRR. La Polonia rileva altresì che ci si aspetta la garanzia che i principi della parità di genere e delle pari opportunità per tutti siano presi in considerazione in ogni fase della gestione e dell'attuazione del PRR. Infine, il comitato di sorveglianza incaricato di monitorare l'effettiva attuazione del PRR comprenderà in particolare rappresentanti degli organismi che rappresentano la società civile e promuovono i diritti fondamentali e la non discriminazione.

Autovalutazione della sicurezza

- (57) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto la Polonia non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (58) La Polonia prevede un progetto transfrontaliero o multinazionale nel settore del digitale. In particolare, nel quadro degli importanti progetti di comune interesse europeo, intende investire attraverso il progetto *Next Generation Cloud Infrastructure and Services* (infrastrutture e servizi cloud di prossima generazione).

Processo di consultazione

- (59) Prima di presentare il PRR la Polonia ha svolto consultazioni con i portatori d'interessi attraverso diverse piattaforme. La consultazione pubblica sul PRR è stata avviata il 26 febbraio 2021 ed è durata fino al 2 aprile 2021. In totale sono pervenuti 5 275 contributi tramite un apposito modulo sul sito web del governo. Inoltre sono state formulate osservazioni tra l'altro nel corso di tre dibattiti organizzati dal governo e di cinque audizioni pubbliche condotte dalle parti sociali. Il PRR è stato discusso anche in sede di commissione comune governo ed enti locali (*Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego*) e di consiglio per il dialogo sociale. A seguito delle consultazioni sono state apportate modifiche a tutte le componenti del piano.
- (60) Per assicurare la titolarità dei soggetti pertinenti, è essenziale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, nell'intero processo di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR. La Polonia si impegna nel traguardo di creare un comitato di sorveglianza incaricato di sorvegliare l'attuazione delle misure previste dal piano, composto dalle parti sociali e da altri portatori di interessi pertinenti.

Valutazione positiva

- (61) A seguito della valutazione positiva del PRR della Polonia da parte della Commissione, la quale è giunta alla conclusione che essorisponde in maniera soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario e prestito non rimborsabili.

Contributo finanziario

- (62) Il costo totale stimato del PRR della Polonia è di PLN 160 967 579 300, pari a 35 363 500 000 EUR sulla base del tasso di riferimento PLN EUR della BCE del 3 maggio 2021. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Polonia, il contributo finanziario assegnato al PRR della Polonia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Polonia.

- (63) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Polonia deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per la Polonia dovrebbe essere messo a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (64) Inoltre, per sostenere ulteriori riforme e investimenti, la Polonia ha chiesto un sostegno sotto forma di prestito. L'importo massimo del prestito richiesto dalla Polonia è inferiore al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore all'importo complessivo del contributo finanziario disponibile per la Polonia e del sostegno richiesto sotto forma di prestito.
- (65) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Polonia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del suo PRR.

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (66) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di altri programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 di tale trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR della Polonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Polonia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 23 851 681 924 EUR¹. È disponibile un importo di 20 270 784 381 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per la Polonia un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 23 851 681 924 EUR, è disponibile un ulteriore importo di 3 580 897 543 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per la Polonia un contributo finanziario massimo aggiornato inferiore a 23 851 681 924 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 20 270 784 381 EUR è disponibile per essere impegnata giuridicamente in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Polonia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione della Polonia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Polonia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti dalla Polonia entro il 31 agosto 2026.

Articolo 3

Sostegno sotto forma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione della Polonia un prestito pari a un massimo di 11 506 500 000 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Polonia il sostegno sotto forma di prestito in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

3. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale Polonia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi supplementari devono essere conseguiti dalla Polonia entro il 31 agosto 2026.

Articolo 4

Destinatario

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
